

(N. 1059-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'estero

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 1950

Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di ristabilire la tradizionale amicizia e di cementare la pace che sempre ha unito i popoli d'Italia e del Guatemala, è stato firmato il 10 settembre 1949, in Guatemala, il Trattato di pace, di amicizia e di cooperazione dai Plenipotenziari all'uopo nominati da parte dell'Italia, onorevole dott. Aldisio Salvatore, Vice-Presidente del Senato e onorevole dott. Brusasca Giuseppe, Sottosegretario agli Affari esteri.

Con il Trattato suddetto si dichiara cessato lo stato di guerra che esistette fra le due Nazioni a decorrere dall'11 dicembre 1941, e è ristabilita la pace e l'amicizia tradizionali tra i rispettivi popoli e governi. Fin dal 12 dicembre 1944 però tra i due paesi si era provveduto alla ripresa delle relazioni diplomatiche. Il Governo del Guatemala peraltro non aveva creduto avvalersi dell'articolo 88 del Trattato di pace di Parigi, 10 febbraio 1947, perchè ritenuto eccessivamente oneroso per l'Italia,

riservandosi di addivenire ad un trattato di pace separato, inteso a dare all'Italia la manifestazione di uno spirito amichevole, in realtà sempre nutrito verso l'Italia dal Governo Guatemalteco.

L'occasione per la stipulazione di questo Trattato, si presentò con la visita della Missione Aldisio-Brusasca al Guatemala ed infatti il 10 settembre 1949 si addivenne alla firma del Trattato, che oggi il Senato è chiamato a ratificare. Nel proposito delle Alte Parti Contraenti di sviluppare con tutti i mezzi il maggiore intercambio economico e culturale tra i due Paesi, noi dobbiamo vedere non una formula diplomatica d'uso, ma la precisa volontà di riallacciare i vincoli della non mai spenta fraternità latina, anche se temporaneamente sopita.

Così pure la rinuncia da parte della Repubblica del Guatemala a qualsiasi riparazione a cui potesse avere diritto, nella sua qualità di Nazione alleata, durante la seconda guerra mondiale, nei confronti dell'Italia è dimostrazione di buona volontà da dover apprezzare, così come è da rilevare che la Repubblica del Guatemala non prenderà alcuna misura, a titolo di riparazioni o indennità di guerra, contro le proprietà o contro gli interessi dei cittadini italiani colà residenti. Analogamente è prevista la impossibilità che da parte della Repubblica italiana o di cittadini italiani vi sia diritto a presentare reclami alla Repubblica del Guatemala per danni o pregiudizi che potessero avere sofferto nella loro persona, nei loro buoni interessi.

Le Parti Contraenti hanno voluto poi rimettere in vigore la dichiarazione sullo scambio degli Atti dello Stato Civile del 16 febbraio 1889 e il *modus vivendi* commerciale stipu-

lato il 6 giugno 1936 e si riservano di negoziare una convenzione consolare che sarà reputata idonea all'incremento di sempre più amichevoli rapporti.

Anche la volontà di deferire alla decisione della Corte internazionale di giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto della Società delle Nazioni, qualsiasi controversia di carattere giuridico tra le Alte Parti Contraenti, che non fosse possibile risolvere per le ordinarie vie diplomatiche, è indice della piena reciproca comprensione che ha presieduto alla stipulazione del Trattato, sottolineando lo spirito di profonda amicizia cui è informato tutto il Trattato che è oggetto dell'esame del Senato.

ONOVEVOLI SENATORI. — Dinanzi ad una così palese dimostrazione di stima, amicizia e collaborazione che le due Nazioni Contraenti hanno voluto fissare nel documento diplomatico, oggetto del vostro giudizio, non resta che esternare un senso di piena adesione a pattuizioni così lusinghiere che sono certamente auspicio di più intensi rapporti culturali e commerciali tra i due popoli. Il senso della latinità, che evidentemente ha ispirato così felici intese, sia la fase di quelle più ampie visioni per la quale in un non lontano futuro le umane genti abbiano a sentirsi realmente affratellate in una comunione di spiriti e di intenti che annulli le frontiere anche se, come nel caso presente, fra esse è interposto l'oceano.

Vogliate pertanto esprimere il vostro apprezzamento per così cordiali intese con la ratifica che questo Trattato attende e di cui viva è l'attesa al di là dei mari.

PASQUINI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.